

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO DI
PROPRIETA' COMUNALE PER L' ACCORPAMENTO CASERME CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI IN COMUNE DI VEZZA
D' OGLIO
A.L.S. – MODIFICA ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO



Regione
Lombardia



Comune di
VEZZA D'OGLIO

**MODIFICA DELL' ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO FRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE
DI VEZZA D'OGGIO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO DI
PROPRIETA' COMUNALE PER L'ACCORPAMENTO DELLE CASERME CARABINIERI E
CARABINIERI FORESTALI NEL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO (BS)**

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore Romano Maria La Russa su delega del Presidente pro tempore Attilio Fontana, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

- Amministrazione Locale di Vezza d'Oglio (BS) (C.F. 00882960172), con sede legale in Vezza d'Oglio, Via Nazionale n. 91, nella persona del Sindaco pro tempore Diego Martino Occhi, quale Legale Rappresentante;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";

l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";

- il R.R. 22 dicembre 2020, n° 6 "Attuazione dell'art. 13, comma 1, della L.R. 29 novembre 2019, n°19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di Interesse regionale);

- la D.G.R. n° XI/4066 del 21 dicembre 2020 "Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art.3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello "Schema di ALS" per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della L.R. 19 del 29 novembre 2019 "Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale";

- la D.G.R. n° XI / 4937 del 29/06/2021 "Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di Accordo locale semplificato per la ristrutturazione e messa in sicurezza

del fabbricato di proprietà comunale finalizzata all'accorpamento delle caserme carabinieri e carabinieri forestali a Vezza d'Oglio (BS)".

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - NADEF 2025-2027, approvato con DGR n° XII/3325 del 31 ottobre 2024 e con DCR n° XII/650 del 21 novembre 2024;

- l'Accordo Locale Semplificato per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale finalizzata all'accorpamento delle Caserme Carabinieri e Carabinieri Forestali situato a Vezza d'Oglio, in Via Nazionale n. 105 sottoscritto in data 30 luglio 2021 tra Regione Lombardia e il Comune di Vezza D'Oglio e pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 33 del 18/08/2021;

PREMESSO CHE

L'intervento avviato in data 29/04/2022 consiste nella ristrutturazione e nella messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale sito in via Nazionale, 105 per l'accorpamento delle caserme Carabinieri e Carabinieri forestali situato a Vezza d'Oglio.

PRESO ATTO CHE

- Il costo originario dell'opera era pari a € 900.000,00;
- in corso d'opera si sono rese necessarie le seguenti variazioni:
 - o costi per adeguamento prezzi contrattuali per un totale di € 125.911,53;
 - o varianti ai lavori, secondo quanto dettagliatamente indicato nella Relazione tecnica (Allegato A al presente provvedimento) per un totale di € 27.203,48 per somme a disposizione dell'Ente, Iva sui lavori, spese tecniche ed incentivi Ufficio tecnico;
- l'importo finale del quadro economico omnicomprensivo di tutti gli elementi sopra evidenziati (ribasso d'asta, aumento prezzi e varianti in corso d'opera) ammonta ad € 1.053.115,01 (IVA compresa), superiore di € 153.115,01 rispetto al valore iniziale dell'ALS di € 900.000,00;
- in virtù di quanto sopra il Sindaco del Comune di Vezza d'Oglio, soggetto responsabile dell'ALS, con nota PEC n. 5633 del 10/12/2024, resa ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Regione Lombardia 22 dicembre 2020 n. 6 e dell'art. 7 della L.R. n.19/19, ha costituito e convocato il Collegio di Vigilanza dell'ALS per procedere con le modifiche sostanziali dell'ALS stesso;
- il Collegio di Vigilanza dell'ALS si è riunito in data 11.12.2024 ed ha valutato positivamente la necessità di redigere la modifica dell'Accordo proposta dal Comune di Vezza d'Oglio;

- l'ipotesi di modifica dell'Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n° del;
 - Comune di Vezza D'Oglio: Deliberazione di Giunta Comunale n° del;

**DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE MODIFICA DELL'ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO
SOTTOSCRITTO IN DATA 30.07.2021**

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

L'art. 1 "Premesse e allegati all'accordo" è sostituito come segue:

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente modifica di Accordo:

- Allegato A – Relazione Tecnica;
- Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento;
- Allegato C – Cronoprogramma di attuazione;

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

L'art. 2 "Obiettivi e finalità dell'Accordo" è sostituito come segue:

1. Con la presente modifica dell'Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo sottoscritto il 30.07.2021 individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5, ovvero la ristrutturazione e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale finalizzata all'accorpamento delle Caserme Carabinieri e Carabinieri Forestali.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

L'art. 3 "Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione" è confermato come segue:

1. L'intervento riguarda la ristrutturazione e la messa in sicurezza del fabbricato di proprietà comunale, situato a Vezza D'Oglio, in via Nazionale n.105, per l'accorpamento delle caserme Carabinieri e Carabinieri forestali e prevede:
 - ai piani seminterrato e terra: una serie di locali ad uso uffici, archivio, sala fermati, armeria, sala d'attesa ecc. necessari alle normali attività della Caserma;
 - al piano primo: camere, bagni e foresteria a servizio dei militari della Caserma;
 - al piano sottotetto: appartamento ad uso del Comandante di Stazione;
 - all'esterno dell'immobile: nuovi piazzali, 2 nuovi box auto più posto auto scoperto, recinzioni perimetrali con cordoli in calcestruzzo, nonché la realizzazione e/o

rifacimento di impianti necessari;

- adeguamento impiantistico e sismico dell'immobile.

2. L'area di intervento, di proprietà comunale, è identificata catastalmente nel Comune Censuario di Vezza d'Oglio fg. 13 mappale 371;

3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale PGT e compatibile con la pianificazione territoriale di scala provinciale.

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

L'art. 4 "Piano economico – finanziario e relativa copertura" è sostituito come segue:

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B della presente modifica dell'Accordo, è pari ad € 1.053.115,01, la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- dal Comune di Vezza d'Oglio per € 243.115,01, quota prevista sul bilancio comunale per le annualità 2021-2024;
- da Regione Lombardia, per € 810.000,00 già impegnati con decreto n. 10787 del 04/08/2021, di cui € 243.000,00 già liquidati con nota di liquidazione n. 5455 del 28/09/2021 (pari al 30% del contributo complessivo assegnato) ed € 567.000,00 (quota a saldo pari al 70% del contributo) da erogare al Comune di Vezza D'Oglio nel 2025 al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo, della relazione finale e tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento;

Art.5

Impegni delle parti

L'art. 5 "Impegni delle parti" è sostituito come segue:

1. Come previsto dalla presente modifica dell'ALS sottoscritto, le Parti si sono impegnate a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 della presente modifica dell'Accordo e nei relativi allegati. In particolare:

- a) L'Amministrazione Comunale di Vezza d'Oglio conferma il proprio impegno a:
 - destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nella presente modifica dell'Accordo;
 - inviare tempestivamente a Regione Lombardia una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione della presente modifica dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della L.R. 19/19;
 - informare Regione Lombardia in caso si rendessero necessarie modifiche della presente modifica dell'Accordo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della L.R. 19/19;
 - convocare il Collegio di Vigilanza per le finalità previste dall' art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e dal Titolo V del Regolamento Regionale n.6/20 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente

nell'attuazione nella presente modifica dell'ALS;

- informare Regione Lombardia in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito della presente modifica dell'Accordo;
- redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nella presente modifica dell'Accordo;
- farsi carico dei costi di manutenzione stimati in circa € 4.000,00 annui, dal completamento delle opere, previsti per il 2025 e introiterà i canoni annui di affitto della nuova caserma C.C. che verranno destinati alle predette manutenzioni;
- garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico di cui all'Allegato B della presente modifica dell'Accordo;
- apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo di Regione Lombardia.

b) Regione Lombardia conferma il proprio impegno a:

- concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 della presente modifica dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Vezza d'Oglio pari ad € 810.000,00 nella percentuale del 76,91% del Piano economico – finanziario di cui all'Allegato B della presente modifica dell'Accordo;
- trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C della presente modifica dell'Accordo ed in particolare:
 - € 567.000,00 (quota a saldo pari al 70% del contributo) al ricevimento del collaudo tecnico-amministrativo, della relazione finale inerente al raggiungimento degli obiettivi dell'ALS e di tutta la documentazione relativa alla rendicontazione dell'intervento.

Per problemi di organizzazione interna dell'Ente, il Comune di Vezza d'Oglio non ha proceduto ad inviare a Regione Lombardia la richiesta di pagamento della seconda rata del finanziamento, prevista dal cronoprogramma al raggiungimento del 50% dei lavori e maturato di fatto ad agosto 2023.

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione della presente modifica dell'Accordo e a dare visibilità alle attività realizzate attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.

Art. 6

Istituzione Collegio di Vigilanza

L'art. 6 "Istituzione Collegio di Vigilanza" è sostituito come segue:

1. Per le finalità previste dagli artt. 7 e 8 della L.R. n.19/19 e dal Titolo V del Regolamento Regionale n.6/20, è costituito il Collegio di Vigilanza dell'Accordo così composto:

- Sindaco del Comune di Vezza d'Oglio o suo Delegato, che lo presiede;
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;

2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n°6 del 22.12.2020.

Art. 7

Monitoraggio delle attività

L'art. 7 "Monitoraggio delle attività" è sostituito come segue:

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nella presente modifica dell'Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare, il Comune di Vezza D'Oglio è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti nella presente modifica dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.

2. Il responsabile della presente modifica dell'Accordo individuato tra i dirigenti dell'Amministrazione trasmetterà a Regione Lombardia:

- la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale; Regione, preliminarmente all'erogazione della quota di contributo regionale, può eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori come da attestazione di realizzazione dei lavori depositata;
- la relazione finale di conclusione della presente modifica dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli Enti sottoscrittori. Regione, preliminarmente all'approvazione della relazione finale ed all'erogazione della quota a saldo esegue sempre un sopralluogo per verificare l'effettiva conclusione dei lavori.

Art. 8

Sottoscrizione e durata

L'art. 8 "Sottoscrizione e durata" è sostituito come segue:

1. La presente modifica dell'Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.

2. La presente modifica dell'Accordo ha durata fino al 30 giugno 2025 come da cronoprogramma (Allegato C).

Art. 9

Risoluzione controversie

L'art. 9 "Risoluzione controversie" è sostituito come segue:

1. Le controversie relative alla presente modifica dell'Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.10

Trattamento dei dati personali

L'art. 10 "Trattamento dei dati personali" è sostituito come segue:

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso della presente modifica dell'Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.